

**Proposta di Legge: "Interventi per la Tutela, l'assistenza e l'inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive"**

### *Relazione di accompagnamento*

*Molte sono le persone che nel nostro Paese vivono una condizione di fragilità. In Puglia, poi, come in tutto il sud Italia la situazione economica influisce anche su quella sociale, aggravando le difficoltà che le persone con disabilità devono sopportare. La nostra regione presenta, da questo punto di vista, una geografia variabile: per nostra fortuna ci sono diversi territori in cui le difficoltà, sia per la capillarità dei servizi e del welfare, sia per l'importante rete sociale di solidarietà formata dal pubblico e dal privato, sono più attenuate, in altre zone invece i disagi sono fortissimi, sia per la mancanza di strutture adeguate, sia per la più difficile condizione socio-economica.*

*Tra tutte le persone con fragilità, quelle che sono più in difficoltà sono certamente coloro che hanno disabilità plurime. Esse, soprattutto quando le disabilità presenti sono gravi, sono costrette ad affrontare un vero e proprio calvario: il supporto istituzionale, pure quando presente e attento, è sempre limitato, quello familiare viene man mano ad indebolirsi con la crescita della persona con disabilità: gli sforzi che le famiglie devono affrontare sono così grandi, al limite della insopportabilità, che esse corrono il rischio pian piano di sfaldarsi e subiscono tensioni fortissime.*

*La disabilità visiva è riconosciuta come tra le più gravi problematiche che possono interessare l'essere umano. Quando questa è accompagnata da altre difficoltà che si vanno a sommare a quelle della vista, ci si trova di fronte a situazioni complicatissime che provocano grandissime limitazioni e richiedono interventi costanti e decisi.*

*Si rende necessario, dunque, un intervento forte da parte delle istituzioni per farsi carico di tutte le persone con disabilità plurime e guidarle verso una vita dignitosa. Le istituzioni devono sostenere le famiglie, le realtà private e le associazioni radicate sul territorio. In particolare la Regione deve farsi carico di stabilire le strategie di intervento e coordinare tutti gli attori pubblici e privati in gioco.*

*Il Parlamento si è reso conto dell'importanza di interventi legislativi per sostenere le persone più fragili. Già la nostra carta costituzionale agli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma, pone le basi affinché le persone più fragili siano sostenute per avere una vita dignitosa e intraprendere un percorso che ne valorizzi l'individualità.*

*È giunta poi la legge 284 del 1997 all'articolo 3 che assieme all'importante quadro normativo stabilito nella 104 sostiene in modo specifico le persone non vedenti e ipovedenti con disabilità aggiuntive.*

*Anche la Regione Puglia è intervenuta in questo campo con la Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.*

*Sulla base della normativa vigente la Regione Puglia ha sostenuto con finanziamenti alcuni progetti specifici negli scorsi anni. Tuttavia gli interventi sporadici non possono però più bastare a sostenere un gruppo di persone così fragili, c'è necessità di costruire un intervento che abbia una solida progettualità, che garantisca continuità e che renda partecipi di una vita dignitosa e il più possibile autonoma questi nostri cittadini. Si rende necessario approvare la presente legge perché garantisce, finalmente, un supporto reale e specifico a tutti coloro che sono non vedenti e ipovedenti con disabilità aggiuntive.*

*La presente legge si compone di n. 5 articoli.*

L'articolo 1 enuclea le finalità e gli obiettivi della presente legge tra cui vi è la promozione e il finanziamento di progetti ed attività rivolte all'inclusione sociale ed alla piena integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società in generale delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive.

L'articolo 2 disciplina l'oggetto della presente legge, ossia la promozione e il sostegno, in particolare, di progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti ai soggetti che abbiano compiuto i 18 anni di età, finalizzati alla prevenzione visiva, la riabilitazione visiva, psicomotoria, intellettiva, affettivo-relazionale, dello spettro autistico e l'integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive.

L'articolo 3 disciplina il contributo regionale alla realizzazione delle attività di cui alla presente legge.

Gli articoli 4 e 5 infine disciplinano le disposizioni attuative e la norma finanziaria.

<b>Vincenzo Di Gregorio</b>	
<b>Filippo Caracciolo</b>	
<b>Maurizio Bruno</b>	
<b>Francesco Paolo Campo</b>	
<b>Lucia Parchitelli</b>	
<b>Debora Ciliento</b>	
<b>Francesco Paolicelli</b>	
<b>Donato Metallo</b>	

## Proposta di legge

**"Interventi per la Tutela, l'assistenza e l'inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive"**

### Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), promuove e finanzia progetti ed attività rivolte all'inclusione sociale ed alla piena integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società in generale delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive.

### Art. 2

(Oggetto)

1. La Regione Puglia per le finalità della presente legge favorisce e sostiene, ~~in particolare,~~ progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti ai soggetti che abbiano compiuto i 18 anni di età, finalizzati alla prevenzione visiva, la riabilitazione visiva, psicomotoria, intellettiva, affettivo-relazionale, dello spettro autistico e l'integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive, attraverso attività di informazione e somministrazione di servizi specializzati in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di trattamento e cura tali da consentire la loro formazione, l'inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei diritti di pari opportunità nel lavoro e nella società.

2. Le attività previste dal comma 3 possono essere svolte a domicilio o presso strutture appositamente individuate.

### Art. 3(Contributi regionali)

1. La Regione ,per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 eroga, sulla base di un avviso annuale, nei limiti delle somme stanziare a bilancio, fino al 100% della spesa e comunque per un importo massimo di 100.000 euro, contributi finanziari a totale o parziale copertura dei costi connessi all'implementazione dei progetti di cui all'articolo 2:

### Art. 4

#### (Disposizioni attuative)

La Giunta regionale predispone annualmente l'avviso pubblico per la selezione dei progetti, di cui all'articolo 2, da ammettere a finanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 2022.

1. In particolare, l'avviso specifica:

- a) i requisiti dei progetti finanziabili;
- b) i requisiti strutturali e le competenze specifiche dei soggetti che possono presentare le domande di contributo;
- c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;
- e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.








### Art. 5

#### (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Interventi per la disabilità, titolo 1, del bilancio regionale, e contestuale prelevamento per gli esercizi 2022, 2023, 2024 di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027.

<b>Vincenzo Di Gregorio</b>	
<b>Filippo Caracciolo</b>	
<b>Maurizio Bruno</b>	
<b>Francesco Paolo Campo</b>	
<b>Lucia Parchitelli</b>	
<b>Debora Ciliento</b>	
<b>Francesco Paolicelli</b>	
<b>Donato Metallo</b>	